

Camera dei Deputati

**Legislatura 17
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. : 9/01921-AR/058
presentata da **BASILIO TATIANA** il **04/02/2014** nella seduta numero **166**

Stato iter : **CONCLUSO**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
PARERE GOVERNO		
BERRETTA GIUSEPPE	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, GIUSTIZIA	04/02/2014

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

NON ACCOLTO IL 04/02/2014
PARERE GOVERNO IL 04/02/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/02/2014
RITIRATO IL 05/02/2014
CONCLUSO IL 05/02/2014

TESTO ATTO

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01921-AR/058

presentato da

BASILIO Tatiana

testo di

Martedì 4 febbraio 2014, seduta n. 166

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge, in oggetto, come precisava il Consiglio dei ministri nel licenziarlo – «nasce dalla necessità ... di affrontare il fenomeno dell'ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività», ed ha come obiettivo quello di «diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere»;

per la seconda volta in un anno il Governo in carica ricorre alla decretazione d'urgenza per affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri, Un primo tentativo era stato fatto all'inizio di luglio con il decreto legge 1^o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, convertito con legge, 9 agosto 2013, n. 94;

come nel precedente decreto, anche in questa occasione viene sottolineata l'urgenza dell'adozione della misura: nulla quaestio sul fatto che il problema del sovraffollamento vada affrontato (e, possibilmente, risolto) in tempi brevi, sia per l'ormai imminente scadenza dei termini della nota sentenza Torreggiani c. Italia (CEDU 8 gennaio 2013), che per le pressioni in tal senso provenienti da più parti (motivate da ragioni etiche ed umanitarie, ma anche finalizzate a ripristinare il rispetto della legalità all'interno degli istituti di pena): è appena il caso di osservare che ormai dal 2006, anno in cui venne promulgato il provvedimento di indulto noto come «indultino» (legge 31 luglio 2006, n. 241) il sovraffollamento delle carceri è un dato costante, e nulla è stato fatto per affrontare la questione con la dovuta ponderazione e sistematicità;

il decreto-legge 116 del 2013 «Svuota Carceri», reca un vero e proprio indulto mascherato estraneo alla Costituzione, omogeneo alle politiche messe in atto sino ad oggi dal Governo per alleggerire a densità all'interno delle carceri. Politiche che non sono ispirate dal senso di responsabilità istituzionale teso a salvaguardare il principio della funzione rieducativa della pena bensì essenzialmente volte all'unico fine di evitare allo Stato le gravose ripercussioni economiche derivanti l'applicazione della «sentenza Torreggiani», quantificabili in almeno 15.000 euro per ciascuno dei già tremila detenuti che dal 28 maggio potranno nuovamente essere ammessi e adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo per farsi risarcire dallo Stato le inumane condizioni detentive cui sono sottoposti;

uno dei più gravosi problemi che affligge la giustizia italiana concerne patologicamente la mancanza di una effettiva volontà di razionalizzazione e rilancio del comparto giustizia, sia dal punto di vista quantitativo, in termini di mancanza di adeguati investimenti nelle strutture ed infrastrutture,

sia dal punto di vista qualitativo a causa della mancanza di strumenti volti ad una pianificazione della formazione e valorizzazione dell'a professionalità delle risorse umane impiegate negli uffici giudiziari;

per ovviare a tali carenze si ricorre tuttavia a strumenti, quali quello dell'istituto della liberazione anticipata, che, quanto meno, necessitano di adeguati strumenti che ne disciplinino l'utilizzo graduandone l'applicazione;

è inoltre necessario tenere alto il livello di controllo di qualsivoglia iniziativa che determini alleggerimento della situazione carceraria prevedendo sistemi adeguati a garanzia del corretto uso dello strumento stesso,

impegna il Governo

a prevedere che la maggiore detrazione non si applichi ai condannati per delitti previsti dall'articolo 416-bis, 270-bis, 270-ter, 270, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 600-bis, 609-bis e 575 del codice penale.

9/1921-A-R/58. Basilio.